

N. R.G. 779/2016



IL TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE

riunito in camera di consiglio in persona dei Sigg.ri Magistrati:

- | | | | |
|----------|---------|----------|----------------------|
| 1) Dott. | Filippo | Lamanna |Presidente rel. |
| 2) Dott. | Marco | Valecchi |Giudice |
| 3) Dott. | Nicola | Tritta |Giudice |

ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

nel procedimento rubricato al numero di ruolo sopra indicato, promosso con ricorso per omologazione di concordato preventivo *ex art.* 180 l.fall.

da

INDUSTRIAL PLANTS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

assistita e difesa dall'avv. Giuseppe Melone.

1. La società **INDUSTRIAL PLANTS S.R.L.** ha proposto il 13.3.2015 una domanda di ammissione al concordato preventivo

La domanda è stata comunicata al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 161, ultimo comma, l.fall. e la Cancelleria ha assolto gli adempimenti relativi alla pubblicazione presso il Registro delle Imprese.

La domanda – strutturata come concordato preventivo con cessione dei beni -, non ha previsto la suddivisione dei creditori in classi diverse.

Quanto alle modalità di pagamento, la domanda ha previsto il pagamento integrale entro tre anni dalla data del passaggio in giudicato del decreto di omologa dei crediti prededucibili e per spese di procedura (Euro 216.923) e dei creditori privilegiati generali e speciali capienti (Euro 354.747), nonché, nella misura del 19,83%, dei creditori chirografari (Euro 659.788 su totali Euro 3.682.010); ciò mediante la



liquidazione delle attività della ricorrente previa intermedia affittanza della propria azienda a soggetto che aveva offerto irrevocabilmente di acquistarla.

Questo Tribunale ha accolto la domanda dichiarando l'apertura della procedura con decreto in data 19.3.2015.

La ricorrente ha quindi depositato nei termini assegnati la somma minima ritenuta necessaria per far fronte alle spese della procedura.

A seguito di approfondite verifiche del commissario giudiziale la ricorrente considerava opportuno procedere alla modifica della domanda presentata, con particolare riguardo al tema della trattazione della proposta di acquisto formulata dalla terza società Industrial Plants già Magico S.r.l., oltre che all'intenzione di esperire, sotto la vigilanza degli organi della procedura, la procedura competitiva di individuazione del miglior offerente per il compendio aziendale.

Sopraggiungeva inoltre la necessità di definire le rilevanti posizioni creditorie vantate nei confronti del gruppo John ZINK per un importo di circa 470mila euro (dei 660mila previsti nel piano).

Per tali motivi in data 8 giugno 2015 il Giudice delegato accoglieva la richiesta di rinvio dell'adunanza dei creditori, inizialmente fissata per il 18 giugno alle ore 11.00, disponendone lo svolgimento per il giorno 29 ottobre 2015 alle ore 12.00.

In data 16 ottobre 2015, rilevato che era mancata la conclusione dell'accordo riguardante l'offerta di acquisto e l'imputazione dei canoni di locazione al saldo prezzo; che vi era un'esposizione di passività concordatarie inferiori rispetto a quanto accertato in sede di riscontro con le dichiarazioni di credito pervenute dai creditori (con il rischio di inficiare la veridicità dei dati contabili presi a base per la redazione del piano); che vi era l'esposizione di passività per importi superiori al dovuto con riferimento ad alcune posizioni Fornitori; che era equivoca la previsione di trattamento dell'IVA da rivalsa ed indeterminato il termine di esecuzione previsto dalla proposta, il Commissario, in applicazione del disposto di cui all'art.173 l.f., informava il Giudice Delegato, il quale, presa visione della segnalazione, disponeva la provvisoria sospensione delle operazioni di voto, assegnava termine alla ricorrente sino al 5.11.2015 per depositare proprie osservazioni scritte, assegnava termine al CG sino al 10.11.2015 per presentare proprie controdeduzioni.

All'esito, preso atto dell'intervenuto superamento della maggior parte delle criticità segnalate dal commissario, il giudice delegato fissava l'adunanza dei creditori il giorno 12 gennaio 2016 alle ore 13,00.

In relazione a tale superamento delle criticità deve segnalarsi che il piano rettificato alla data del 5.11.2015, senza suddivisione dei creditori in classi, evidenziava la capacità di Industrial Plants S.r.l. di far fronte al pagamento, alle scadenze indicate e in ogni caso entro il 31 dicembre 2018, delle spese di



giustizia e di tutte le somme in prededuzione, di soddisfare i creditori privilegiati integralmente e quelli chirografari nella prospettata misura del 15,61%.

Il suddetto piano integrativo suppliva, inoltre, alle segnalate censure in punto di errata collocazione dell'IVA da rivalsa spettante ai creditori privilegiati.

Si è svolta quindi l'adunanza dei creditori, all'esito della quale non è stata raggiunta la maggioranza di legge.

Il Giudice Delegato si è quindi riservato di riferire al Collegio dopo il decorso dei successivi venti giorni.

Il Tribunale, preso atto che entro tale lasso di tempo avevano dato voto favorevole, espressamente ovvero, restando silenti, per implicito assenso, creditori per un ammontare di crediti tale (€ 2.806.829,00) da consentire il raggiungimento della maggioranza (€ 1.787.965) dei creditori ammessi al voto (€ 1.787.965) ha dichiarato approvato il concordato, contestualmente fissando l'udienza del 17.3.2016 per il giudizio di omologazione.

Si è costituita ritualmente la società chiedendo che il concordato sia omologato.

Non è stata proposta alcuna opposizione.

All'odierna udienza il Tribunale ha assunto la riserva del decidere, che provvede ora a sciogliere.

2. Nell'effettuare la disamina dei presupposti di omologabilità del concordato, deve anzitutto rilevarsi che la ricorrente ha dato prova di aver regolarmente notificato il decreto di fissazione dell'udienza all'organo commissariale e a tutti i (n. 12) creditori dissenzienti, iscrivendo ritualmente a ruolo il procedimento.

Quanto all'iter procedimentale, esso si è svolto regolarmente, come attesta la documentazione contenuta nel fascicolo del concordato ed in particolare quella relativa alle operazioni di voto, del cui esito si è dato atto più sopra.

3. Quanto alla fattibilità del piano concordatario, non è dubbio che il Tribunale possa riesaminare tale requisito anche in occasione del giudizio di omologa, ma nel caso di specie non vi è alcun motivo per mutare il giudizio già anteriormente espresso su questo aspetto, tanto più dopo l'ormai intervenuta espressione (positiva) del voto da parte dei creditori e il parere favorevole del commissario giudiziale. Quest'ultimo ha ipotizzato un verosimile soddisfacimento dei creditori chirografari entro il termine ultimo di esecuzione del piano, indicato nel 31 dicembre 2018, compreso tra: a) il 14%, nell'ipotesi in cui si verificano le prospettazioni della ricorrente e b) l'11% nell'ipotesi più prudentiale, vale a dire quella in cui non si dovesse giungere alla cessione unitaria dell'azienda e si dovesse procedere con il



realizzo atomistico dei beni che lo compongono. Ha, infine, evidenziato che i fondi liquidi già esistenti permettono di soddisfare, ad avvenuta omologa della procedura, integralmente le spese di giustizia e i creditori privilegiati corrispondendo un primo riparto a favore dei creditori chirografari di circa il 2,5%.

4. Alla luce di tutti i predetti elementi informativi e tenuto conto che devono in questa sede confermarsi le valutazioni (già espresse ai fini dell'ammissione della società alla procedura) riguardo alla sussistenza della qualifica soggettiva di imprenditore commerciale, al superamento delle soglie di cui all'art.1 legge fallimentare ed alla presenza di uno stato di crisi aziendale, e che risulta ampiamente superata la maggioranza di voti richiesta per l'approvazione, il concordato va omologato.

Quanto alle restanti condizioni di liquidazione dei beni e di pagamento dei creditori deve farsi – per brevità – mero rinvio agli atti del procedimento.

5. Sull'eventuale nomina di uno o più liquidatori, nel caso di specie non può accogliersi la proposta della società che ha indicato un professionista il quale ha già svolto attività di revisione, potendo così sussistere un potenziale conflitto di interessi.

Il relativo incarico deve affidarsi dunque ad altro professionista legittimato, come individuato in dispositivo.

6. Considerata la natura del procedimento e la mancanza di opposizioni, devono dichiararsi non ripetibili le spese del giudizio di omologa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Novara, decidendo sul ricorso indicato in epigrafe, così provvede:

1) omologa il concordato preventivo proposto dalla società **INDUSTRIAL PLANTS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE**, con sede legale in San Pietro Mosezzo (Novara), via Biandrate ang. via Verdi 257;

2) nomina Liquidatore Giudiziale il dr. Filippo Mella, il quale si atterrà alle seguenti disposizioni:

a) per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio, il Liquidatore dovrà munirsi dell'autorizzazione del Comitato dei Creditori e del parere favorevole del Commissario Giudiziale, dandone al contempo informazione al Giudice Delegato;



- b) il Liquidatore, entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto, procederà al deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione, trasmettendone in via telematica copia digitale al Commissario Giudiziale, che procederà alla sua pubblicazione nell'area del sito internet del tribunale riservata ai creditori trasmettendone copia digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata (se ed in quanto) anteriormente indicato dai creditori;
- c) il Liquidatore darà periodiche informative in ordine allo stato della liquidazione mediante i rapporti indicati all'art. 182, ultimo comma, L.F.;
- d) il Commissario Giudiziale sorveglierà lo svolgimento della liquidazione, anche visionando la documentazione contabile e fornendo il suo motivato parere sui rapporti periodici di cui al punto precedente, e terrà tempestivamente informati il Comitato dei Creditori e il Giudice Delegato in ordine ad eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione, e, in caso di rilevanti inadempimenti, valuterà con il Giudice Delegato l'adozione delle più opportune iniziative;
- e) le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate dal Liquidatore sul conto corrente bancario intestato alla procedura, e i prelievi saranno vincolati al visto preventivo del Commissario Giudiziale;
- f) il Liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito registro previamente vidimato dal Commissario Giudiziale;
- g) il Liquidatore provvederà a ripartire tra i creditori, il più presto possibile, le somme via via realizzate dalla liquidazione sulla base di piani di riparto predisposti in ragione della collocazione e del grado dei crediti, vistati dal Commissario Giudiziale e corredati del parere del Comitato dei Creditori, con la eventuale previsione di eventuali accantonamenti la cui costituzione dovrà essere adeguatamente motivata; il Commissario Giudiziale procederà quindi tempestivamente alla pubblicazione dei piani di riparto nell'area del sito internet del Tribunale riservata ai creditori trasmettendone copia digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata (se ed in quanto) anteriormente indicato dai creditori;
- h) entro trenta giorni dalla data di completamento delle operazioni di liquidazione il Liquidatore depositerà telematicamente, per la presa d'atto da parte del Giudice Delegato, il rendiconto finale, corredato dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori, unitamente al relativo parere del Commissario Giudiziale e all'attestazione di quest'ultimo circa l'avvenuta presentazione e completezza della documentazione attestante i pagamenti; quindi il Commissario Giudiziale provvederà alla pubblicazione del rendiconto nell'area del sito internet del Tribunale riservata ai creditori trasmettendone copia digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata (se ed in quanto) anteriormente indicato dai creditori;



- i) il Giudice Delegato autorizzerà il prelievo delle somme liquidate dal Tribunale a titolo di compenso per il Commissario Giudiziale solo a seguito dell'attestazione indicata al punto precedente;
- l) resta riservato al Giudice Delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato;
- 3) riserva la nomina del Comitato dei Creditori al Giudice Delegato su indicazione nominativa da parte del commissario giudiziale di almeno 6 creditori tra quelli più rappresentativi;
- 4) dispone che il presente decreto sia pubblicato a norma dell'articolo 17 l.f. e sul sito internet del Tribunale;
- 5) dichiara irripetibili le spese del procedimento.

Milano, 17 marzo 2016

Il Presidente
dott. Filippo Lamanna

